

## **Mozione n. 539**

*presentata in data 24 settembre 2019*

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini

**“Lotta agli sprechi alimentari: applicazione e finanziamento della legge regionale 32/17”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- Nel 2016 è stata emanata la legge nazionale n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
- Nel 2017 è stata approvata la legge regionale n. 32 “Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.
- Il 29 agosto 2019, la Giunta ha approvato la DGR 992/19, inerente il Programma annuale degli interventi per l'anno 2019, relativo all'applicazione dell'art.5 della LR 32/17 di contrasto agli sprechi alimentari; tale DGR individua per l'anno 2019 un finanziamento complessivo pari a 158.302 euro;

Visto che:

- Il Banco Alimentare riporta che ogni anno il 15% della produzione alimentare viene sprecata;
- i dati riferiti al 2018, elaborati dal Banco Alimentare, evidenziano che in Italia sono state distribuite oltre 90.400 tonnellate di alimenti recuperati, che hanno portato sollievo ad oltre 1,5 milioni di persone, mediante le attività realizzate da oltre 7500 strutture caritative convenzionate;
- anche nelle Marche sono attive associazioni di volontari dedite al recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, vedi ad esempio l'associazione MoMa5 di Marotta-Mondolfo.

Considerato che:

- Il comma 4 dell'art. 9 della L. 166/16 recita che: *“Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e*

per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati."

- L'art. 17 della L. 166/16 "Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti" riporta che: "All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione»;
- La LR 32/17 all'art. 5 (Programma annuale degli interventi) recita che: "La Regione concede contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari; a tal fine, la Giunta regionale adotta entro il 30 novembre dell'anno precedente, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare: a) le linee di attività che si intende promuovere per l'anno di riferimento, con l'indicazione delle tipologie di spese ammissibili; b) le modalità attuative; c) le risorse disponibili; d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge." Tale articolo è stato applicato mediante l'approvazione della DGR 992/19 del 29/08/2019.
- L'Art. 7 (Agevolazioni tariffarie) della LR 32/17 recita che:"1. E' facoltà dei Comuni prevedere, nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), specifiche agevolazioni per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 di questa legge. 2. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 i Comuni, in analogia con le disposizioni di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, disciplinano con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo in maniera proporzionale alle quantità di eccedenze alimentari che il produttore dimostra di aver ceduto a titolo gratuito ai sensi di questa legge.";
- L'Art. 9 (Clausola valutativa) della LR 32/17 recita che: "1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare. A tal fine ... la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali attività sono state poste in essere dalla Regione in riferimento a quanto previsto all'articolo 2; b) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto; c) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno; d) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto; e) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi; f) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione degli interventi."

- L'Art. 45 (Clausola valutativa) della LR 3/15 recita che: *"1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione della legge di semplificazione annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni: a) le azioni poste in essere per migliorare la qualità formale della normazione e semplificare il linguaggio normativo, con specifica indicazione del numero delle analisi tecnico normative condotte e degli strumenti diversi dalle suddette analisi adottati; b) le valutazioni ex ante ed ex post effettuate con specifico riferimento alle analisi condotte in attuazione di clausole valutative, alle metodologie di valutazione adottate, alla consistenza del personale addetto alla funzione; c) le azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi effettuate, con specifico riferimento ai progetti di misurazione degli oneri amministrativi avviati, ai passaggi procedurali soppressi, a quelli introdotti e alle compensazioni attuate; c bis) gli effetti delle semplificazioni adottate con specifico riferimento alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi interessati; d) le azioni volte ad accrescere, rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale, l'utilizzo degli strumenti telematici tra amministrazione e cittadini."*

Ritenuto che:

- L'applicazione della legge in oggetto, a cui si è iniziato a dare corso con l'approvazione della DGR 992/19 contenente il programma annuale degli interventi, fornisca un significativo contributo alla realizzazione dei principi dell'economia circolare, concretizzando le attività di riutilizzo dei prodotti (in questo caso alimentari), prevenendo la creazione di rifiuti, e consentendo ingenti risparmi economici;
- Per quanto riguarda le azioni eseguibili a livello comunale la Regione possa promuovere verso le ATA provinciali ed i Comuni stessi un'opera di sensibilizzazione in riferimento all'applicazione di agevolazioni tariffarie sulla TARI a favore dei soggetti attuatori di azioni di contrasto allo spreco alimentare, come previsto dalla normativa in precedenza riportata;
- La lotta agli sprechi alimentari ed il sostegno a cittadini in difficoltà sia un settore verso il quale la Regione debba porre particolare attenzione ed impegnare adeguate risorse.
- La Giunta debba applicare le indicazioni ricevute mediante la Risoluzione n. 91/19 approvata in data 11/06/2019, proposta dal consigliere Fabbri e sottoscritta da altri 13 consiglieri dal titolo *"Relazione all'Assemblea legislativa sull'attività svolta dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche"* in cui si impegna la Giunta *"ad inserire nel Piano delle Performance relativo al personale dirigente, il recepimento e l'applicazione delle indicazioni ricevute dal Comitato, nonché l'adempimento delle clausole valutative contenute nelle leggi regionali di rispettiva competenza"*.
- La Giunta debba applicare le indicazioni ricevute mediante la Risoluzione n. 88/19 presentata in data 16/04/2019, proposta dal consigliere Fabbri e sottoscritta da altri 8 consiglieri dal titolo *"Rapporto 11/18 "L.r. 3/15, art. 45 (clausola valutativa). Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge"* in cui si impegna la Giunta *"ad introdurre nel Piano delle performance relativo al personale dirigente la piena applicazione"*

*della normativa esistente; e ad intraprendere tutte le azioni idonee per applicare puntualmente i contenuti dell'articolo 45 della legge regionale 3/15".*

## IMPEGNA

il Presidente e la Giunta a:

1. Stipulare accordi o protocolli d'intesa con gli operatori della distribuzione/vendita di prodotti alimentari e della ristorazione secondo le indicazioni del comma 4 dell'art. 9 della L. 166/16;
2. Finanziare adeguatamente l'applicazione della legge regionale 32/17 prevedendo risorse anche per gli anni 2020 e 2021 e redigendo in tempo utile i relativi programmi annuali di intervento;
3. Adottare tutte le azioni idonee a sensibilizzare le ATA provinciali ed i Comuni affinché applichino le agevolazioni tariffarie sull'importo della TARI a favore dei soggetti attuatori di azioni di contrasto allo spreco alimentare, come previsto dalla normativa vigente, sia a livello nazionale che regionale;
4. Ad inserire nel Piano delle Performance del personale dirigente l'applicazione compiuta della LR 32/17, comprendente la presentazione della relazione sullo stato di attuazione della legge e i risultati conseguiti (ex art. 9).